



**Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**

**DIVISIONE IX
Trascrizioni e annotazioni. Nullità e decadenza dei marchi**

UIBM

REINTEGRAZIONE (*RESTITUTIO IN INTEGRUM*)

DISCIPLINA GIURIDICA

- **Art. 193** Decreto Legislativo n. 30/2005 «Codice della proprietà industriale»;
- **Art. 31** D.M. 33/2010 «Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale».

Chiunque non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'UIBM, pur avendo usato la **DILIGENZA RICHIESTA DALLE CIRCOSTANZE**, può ottenere il reintegro nei suoi diritti se

- l'inosservanza ha comportato il **RIGETTO DI UNA DOMANDA** o di una istanza ad essa relativa
- ovvero la **DECADENZA DEL TITOLO** di proprietà industriale
- o la **PERDITA DI UN QUALSIASI ALTRO DIRITTO** o di una facoltà di ricorso

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'ATTO OMESSO DEVE ESSERE COMPIUTO ENTRO

- **DUE MESI** dalla cessazione dell'inosservanza, dal compimento tardivo dell'atto dovuto (sentenza CdR n. 03/11)
- **UN ANNO** dalla scadenza del termine non osservato

Oltre il termine di un anno, l'istanza è **IRRICEVIBILE**



Nel caso in cui l'atto **omesso** sia il **pagamento di quanto dovuto per il mantenimento in vita/rinnovo di un titolo**, il termine di riferimento è l'ultimo termine utile per lo stesso; pertanto, **quello che scade alla data prevista per il VERSAMENTO CON MORA**

In questo caso, è **necessario che sia DEPOSITATA LA RICEVUTA DI VERSAMENTO** di quanto dovuto. La Commissione dei Ricorsi, con sentenza n. 29/14 del 17 marzo 2014, ha affermato l'**INAMMISSIBILITA'** dell'istanza non accompagnata «dall'attestazione del compimento, seppur tardivo, dell'atto omesso»

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza può essere presentata

- dal **TITOLARE**
- o dal **MANDATARIO INCARICATO**. In tal caso, è necessario presentare la lettera d'incarico, generale o speciale, in regola con l'imposta di bollo
- o da un **AVVOCATO**. Anche in tal caso corredata di lettera di incarico

L'art. 193, al comma 2, stabilisce che nell'istanza devono essere indicati i **FATTI E LE GIUSTIFICAZIONI PER IL MANCATO ADEMPIMENTO, CORREDATI DA APPOSITA DOCUMENTAZIONE**

E' quindi necessario che l'istanza fornisca

- ➔ **UNA SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DELL'ORGANIZZAZIONE PREPOSTA** alla cura degli atti omessi con la descrizione delle attività di competenza dei diversi soggetti coinvolti (informazioni su: funzionigramma; qualifiche professionali, utilizzo software, controlli interni)
- ➔ **UNA SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DI CIÒ CHE HA NEI FATTI IMPEDITO L'AZIONE DELL'ATTO OMESSO**, comprensiva delle informazioni su quanto concretamente accaduto ai soggetti incaricati dell'adempimento dei diversi passaggi

ESAME DELL'ISTANZA

*Il titolare o il suo mandatario, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, deve dimostrare l'uso della **DILIGENZA RICHIESTA DALLE CIRCOSTANZE***

La Commissione dei Ricorsi, in numerose sentenze, ha evidenziato i criteri da utilizzare per la valutazione dell'istanza.

➔ È utile riferirsi al **MASSIMARIO DELLE SENTENZE DELLA COMMISSIONE DEI RICORSI** (UIBM.MISE.GOV.IT -> **NORMATIVA -> MASSIMARIO-DELLE-SENTENZE-DELLA-COMMISSIONE-DEI-RICORSI**)

Ai fini dell'accertamento che sia stata usata la diligenza richiesta dalla circostanze, non è sufficiente che l'Ufficio verifichi l'occasionalità dell'errore, ma deve constatare che sia stato dimostrato che si tratta di «**UN ERRORE ISOLATO, STATISTICAMENTE INEVITABILE, ALLA STREGUA DI UN'ORGANIZZAZIONE SODDISFACENTE NEI SUOI ELEMENTI FUNZIONALI**»

Elementi fondamentali da tenere in considerazione nell'esame sono i seguenti:

- ➔ che si tratti di un **ERRORE ISOLATO**
- ➔ che **L'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEMPIMENTO SIA ADEGUATA AI COMPITI ASSEGNATELE**
- ➔ che vi sia **ASSENZA DI COLPA GRAVE DA PARTE DELL'INCARICATO**

TASSE DOVUTE

- L'unica tassa prevista per la reintegrazione è quella relativa alla lettera d'incarico, pari a € 34, ove dovuta.
- L'istanza deve essere in regola con l'**IMPOSTA DI BOLLO**, pari a € 16 se su carta, a € 15 se telematica

MODALITA' DI DEPOSITO DELL'ISTANZA

- deposito telematico
- deposito cartaceo presso la CCIAA
- deposito postale presso l'UIBM, a mezzo Raccomandata A/R

ESITO

A seguito dell'esame da parte dell'UIBM

- l'istanza può essere **ACCOLTA**
- può essere inviato un **RILIEVO**, con la concessione di un termine, prorogabile, entro il quale è possibile la regolarizzazione
- l'istanza può essere **RESPINTA**, a seguito di rilievo, con provvedimento impugnabile, nel termine di 60 gg dalla data di ricevimento della notifica del rigetto

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – UIBM
www.uibm.gov.it

